

FIS-ASSEGNO ORDINARIO, CIGD, FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI ALTERNATIVI (artigianato e somministrazione) "COVID 19" DL 41/2021 "SOSTEGNI", art. 8, c. 2 e 7 (convertito nella L. 69/2021)



Numero di settimane e periodo di possibile utilizzo:

agosto 2021

dal 1º aprile al 31 dicembre 2021 per massimo 28 settimane.

NB Per garantire la continuità di copertura dei lavoratori, la richiesta può essere effettuata da tutti i datori di lavoro che hanno interamente fruito degli ammortizzatori sociali previsti dalla L. 178/2020 "Legge di bilancio 2021".

NB E' previsto l'esonero del versamento del contributo addizionale.



Destinatari:

Datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del **FIS-assegno ordinario, CIGD, FONDI DI SOLIDARIETA' BILATE-RALI ALTERNATIVI** (artigianato e somministrazione).



Requisito soggettivo lavoratore/trice:

essere in forza alla data del 23 marzo 2021.



Modalità di pagamento:

in **busta paga** se anticipato dal datore di lavoro, con successivo conguaglio, o, su sua richiesta, **pagamento diretto** da parte dell'**inps** -rimane la possibilità del datore di lavoro di richiedere l'anticipazione Inps del 40% delle ore autorizzate dell'intero periodo.

Ricordiamo che, prima dell'intervento operato dal DL "Sostegni", l'utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di CIGD era limitato alle sole aziende plurilocalizzate.

NB le quote di **TFR** maturate durante il periodo di integrazione salariale rimangono a carico del datore di lavoro.



Termini decadenziali:

l'azienda risponde in solido qualora:

- 1. non rispetti i termini previsti (entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa) per l'invio della domanda di integrazione salariale;
- 2. non rispetti i termini di invio dei dati necessari per il pagamento o saldo dei trattamenti entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocata la riduzione/sospensione o entro 30 giorni dalla notifica autorizzativa dell'Inps (PEC) qualora più favorevole.



Blocco dei licenziamenti:

Ai datori di lavoro che utilizzano questo strumento senza il versamento dei contributi addizionali, è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo (L. 223/91) e individuale per giustificato motivo oggettivo (L.604/66), e sospese quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, fino al 31 ottobre 2021 a prescindere dall'utilizzo dell'ammortizzatore.

Restano escluse dalla preclusione quattro casistiche:

- 1. cessazione definitiva dell'attività d'impresa con messa in liquidazione della società senza continuazione, neanche parziale, dell'attività;
- 2. accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto d lavoro, solo per le/i lavoratoti che aderiscono volontariamente all'accordo collettivo;
- 3. in caso di fallimento, se non è previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne viene disposta la cessazione;
- 4. nei casi di cambio appalto nei quali il personale in forza oggetto del recesso viene riassorbito dal datore di lavoro subentrante.